*Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I*

Anno 119° — Numero 48

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 17 febbraio 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**



**CONCORSI ED ESAMI**



**SUPPLEMENTI ORDINARI**



# PARLAMENTO NAZIONALE

## SENATO DELLA REPUBBLICA

**Convocazione**

Il Senato della Repubblica è convocato in 229ª seduta pubblica per mercoledì 22 febbraio 1978, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

*Discussione dei disegni di legge:*

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale (approvato dalla Camera dei deputati) - *Relatore* ROMEI (1118).
2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti (approvato dalla Camera dei deputati) - *Relatore* VISENTINI (1117).
3. Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 943, relativo alla durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale prezzi (approvato dalla Camera dei deputati) - *Relatore* RUFFINO (1119).
4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 945, concernente finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo (approvato dalla Camera dei deputati) - *Relatore* MARCHETTI (1120).
5. Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro - *Relatore* BARBI (1108).

**(1472)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1077.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

storia e sistemi dei rapporti fra Stato e Chiesa;
diritto tributario;
diritto anglo-americano;
diritto dei paesi socialisti.

Nello stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari:

demografia;
economia regionale;
legislazione della circolazione e dei trasporti;
diritto dei popoli germanici.

Gli articoli 259, 260 e 262, relativi alla scuola di specializzazione in agricoltura tropicale e sub-tropicale annessa alla facoltà di agraria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 259. — Con le modalità previste dall'art. 6 della legge 6 ottobre 1962, n. 1612, potranno essere stabiliti accordi di collaborazione tra Università e Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze per il migliore funzionamento della scuola.

La direzione della scuola è affidata ogni anno dal consiglio della facoltà di agraria ad un professore di ruolo, fuori ruolo o incaricato della facoltà stessa, competente nel campo della specializzazione.

Gli insegnamenti nella scuola sono affidati anno per anno dalla facoltà di agraria su proposta del direttore della scuola, avvalendosi anche dei docenti di altre facoltà e dell'Istituto agronomico per l'oltremare nonchè di esperti particolarmente qualificati.

Art. 260. — Gli insegnamenti impartiti ogni anno saranno scelti dal consiglio dei professori della scuola nel seguente elenco in numero non inferiore a quattordici:

biogeografia delle regioni tropicali e sub-tropicali;
agronomia dei paesi tropicali e sub-tropicali;
coltivazioni erbacee tropicali e sub-tropicali;
coltivazioni arboree tropicali e sub-tropicali;
zootecnica dei paesi tropicali e sub-tropicali;
tecniche di trasformazione dei prodotti agrari tropicali e sub-tropicali;
entomologia agraria tropicale e sub-tropicale;
patologia delle piante tropicali e sub-tropicali;
economia e politica agraria dei paesi tropicali e sub-tropicali;
selvicoltura tropicale e sub-tropicale;
macchine e meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali;
tecnologia dei legnami tropicali e sub-tropicali;
metodologia e tecnica sperimentale;
progetti di sviluppo economico;
botanica tropicale;
pedologia tropicale;
idrologia applicata;
uso e governo delle acque;
alimentaristica applicata alle zone tropicali e subtropicali;
aereofotointerpretazione;
orticoltura e floricoltura nelle regioni tropicali;
climatologia delle regioni tropicali e sub-tropicali;
pianificazione e sviluppo economico.

Possono, inoltre, essere istituiti corsi speciali da designare, in numero non superiore a due, che saranno stabiliti all'inizio di ciascun anno dal consiglio dei docenti della scuola.

I suddetti insegnamenti saranno integrati da seminari, colloqui ed esercitazioni su speciali argomenti, nonchè da viaggi di istruzione in zone tropicali e subtropicali.

Il consiglio della scuola può istituire più indirizzi di studio e consigliarli agli allievi.

Art. 262. — Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto in almeno otto degli insegnamenti di cui al precedente elenco.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *febbraio* 1978
*Registro n.* 14 *Istruzione, foglio n.* 102

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1078.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni:

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 105 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento di agricoltura montana passa da semestrale ad annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Gardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *febbraio* 1978
*Registro n.* 14 *Istruzione, foglio n.* 103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1977, n. **1079.**

**Misure giornaliere del premio per l'incremento dei rendimento industriale di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, dovute al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sino al 31 dicembre 1977.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visti gli articoli 15 e 16 della legge 8 agosto 1977, n. 556;

Visto l'accordo preliminare intervenuto il 28 giugno 1977, e confermato il 28 ottobre 1977, fra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL monopoli di Stato e dell'Associazione nazionale funzionari direttivi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni;

Considerato che nel suddetto accordo si è convenuto, per quanto riguarda le misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale da corrispondere al personale non dirigente che presta effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di far luogo per l'anno 1977 in un'unica fase alla determinazione e rideterminazione delle misure stesse, a decorrere dal 7 settembre 1977;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le normali misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale, di cui all'art. 2 della legge 3 luglio 1970, n. 483, da corrispondere, a decorrere dal 7 settembre 1977, al personale non dirigente che presta effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono indicate, per ciascuna qualifica, nella tabella allegata al presente decreto.

Le misure giornaliere del suddetto premio indicate nella tabella *A* allegata alla legge 3 luglio 1970, n. 483, come sostituita dal decreto ministeriale 11 settembre 1971, emanato ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, restano in vigore per il personale delle qualifiche per le quali sono previste misure giornaliere inferiori nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 16 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *febbraio* 1978
*Atti di Governo, registro n.* 16, *foglio n.* 15

TABELLA

| Qualifica | 1ª Misura | 2ª Misura | 3ª Misura |
|---|---|---|---|
| Ispettore generale ruolo ad esaurimento<br>Direttore superiore di stabilimento ruolo ad esaurimento | 4.427 | 4.771 | 5.117 |
| Ispettore capo ruolo ad esaurimento<br>Direttore di stabilimento ruolo ad esaurimento | 3.496 | 3.740 | 3.985 |
| Ispettore capo aggiunto<br>Direttore di stabilimento aggiunto<br>Dirigente amministrativo<br>Ispettore capo servizi di gestione<br>Dirigente lavorazioni<br>Dirigente manutenzione e impianti<br>Ispettore superiore<br>Vice direttore di stabilimento | 2.497 | 2.668 | 2.838 |
| Ispettore<br>Capo revisore<br>Capo reparto lavorazioni<br>Capo officina<br>Primo ispettore servizi di gestione<br>Interprete traduttore principale<br>Capo tecnico superiore con 2ª classe di stipendio | 2.134 | 2.279 | 2.425 |
| Revisore<br>Capo laboratorio<br>Vice capo officina<br>Interprete traduttore<br>Personale R.S.E. di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, di ex coeff. 325<br>Capo tecnico superiore con 1ª classe di stipendio<br>Computista superiore<br>Coadiutore superiore<br>Capo tecnico principale<br>Computista principale<br>Coadiutore principale<br>Dattilografo operatore elettrocontabile<br>Capo operaio | 1.816 | 1.940 | 2.064 |
| Capo tecnico<br>Computista<br>Dattilografo<br>Agente di custodia<br>Operaio specializzato<br>Avventizio 3ª categoria | 1.555 | 1.661 | 1.767 |
| Agente di controllo<br>Commesso capo<br>Agente tecnico capo<br>Operaio qualificato (1) | 1.328 | 1.418 | 1.509 |
| Commesso<br>Operaio comune (2) | 1.135 | 1.213 | 1.290 |

(1) Agli operai qualificati dei mestieri: aggiustatore meccanico; aggiustatore meccanico oppure elettromeccanico per la conduzione (con incarico delle piccole riparazioni) di macchine per la confezione, l'impacchettamento, la cellofanatura o di gruppi per l'impacco o l'imballaggio di generi di monopolio; armatore di miniera, elettromeccanico; fabbro fucinatore o forgiatore, idraulico tubista; lattoniere e stagnino; preparatore nei laboratori chimici o di controllo qualità; saldatore elettrico ed autogenista; tecnologo per la classifica, cura, fermentazione e conservazione dei tabacchi greggi; conduttore di macchine da stampa o da riproduzione con l'incarico della manutenzione e piccole riparazioni, competono le misure del premio previste per gli operai specializzati.

(2) Agli operai comuni non addetti ad attività manuali semplici ed ai servizi generali negli opifici, stabilimenti ed uffici competono le misure del premio previste per gli operai qualificati.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. 1080.

**Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Trieste ad acquistare un immobile.**

N. 1080. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Trieste viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 8.000.000, la porzione di immobile rappresentata da un appartamento al primo piano dello stabile sito in Trieste, via Udine, 19, di proprietà della società di navigazione Marco U. Martinolich S.p.a., censito in catasto al foglio n. 7, n. 7219 sub 7, come da atto di compravendita 14 novembre 1959, n. 10143 di repertorio, a rogito dott. Oscar Sandrinelli, notaio in Trieste, da adibire a uffici amministrativi e ambulatori medico-specialistici.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1978*
*Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 39*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1977, n. 1081.

**Autorizzazione alla fondazione « Biblioteca Roncioniana - Eredità del fu Marco Roncioni », in Prato, ad accettare un'eredità.**

N. 1081. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, la fondazione « Biblioteca Roncioniana - Eredità del fu Marco Roncioni », in Prato (Firenze), viene autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta dal sig. Stefano Guarducci con testamento olografo 23 febbraio 1973, pubblicato in data 8 gennaio 1975, n. 25225/9637 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Pasquetti, notaio in Prato.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1978*
*Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 319*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1977, n. 1082.

**Autorizzazione al « Consorzio per la gestione della biblioteca civica Bertoliana di Vicenza » ad accettare un lascito.**

N. 1082. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, il « Consorzio per la gestione della biblioteca civica Bertoliana di Vicenza » viene autorizzato ad accettare il lascito disposto dalla sig.ra Teresa Lorenzoni ved. Faccini con testamento pubblicato in data 2 febbraio 1976, n. 80536/2781 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Pennacchio, notaio in Roma, consistente in raccolte librarie.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1978*
*Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 318*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1977, n. 1083.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Ernesto Treccani, in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.**

N. 1083. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Fondazione Ernesto Treccani per lo studio, la raccolta, la conservazione, la pubblica destinazione di opere d'arte del periodo che va dal « Movimento di corrente » al « Movimento realista », più brevemente denominata Fondazione movimento di corrente, in Milano. La Fondazione anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta con atto pubblico 16 febbraio 1976, n. 30125/3716 di repertorio, a rogito dott. Domenico Acquarone, notaio in Melegnano (Milano).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio* 1978
*Registro n.* 1 *Beni culturali, foglio n.* 337

---

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1977.

**Sostituzione di un membro effettivo e nomina di un membro supplente della commissione censuaria centrale.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e sulla revisione del sistema catastale;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975, registro n. 49 Finanze, foglio n. 274, con il quale è stata costituita la commissione censuaria centrale;

Visti gli articoli 24 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato;

Considerato che il prof. ing. Carlo Forte, componente effettivo di entrambe le sezioni della suddetta commissione, è deceduto;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante;

Vagliata l'opportunità che la copertura di tale posto sia effettuata con la nomina a componente effettivo di un componente supplente di entrambe le sezioni della commissione e con la contemporanea sostituzione di quest'ultimo con un componente di nuova nomina avente i requisiti di legge;

Decreta:

Il prof. Carmelo Schifani, già componente supplente di entrambe le sezioni della commissione censuaria centrale, è nominato componente effettivo delle sezioni stesse in sostituzione del defunto prof. ing. Carlo Forte.

Il prof. Piero Carrer è nominato componente supplente di entrambe le sezioni della commissione censuaria centrale in sostituzione del predetto prof. Carmelo Schifani.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1977

*Il Ministro*: PANDOLFI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *dicembre* 1977
*Registro n.* 49 *Finanze, foglio n.* 142

(1351)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1977.

**Inclusione di comuni nella zona di controllo prevista all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 2 della legge sopracitata, che prevede l'assegnazione di un comune, ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, ad una delle due « zone » di controllo, denominate rispettivamente zona « A » e zona « B », in cui è suddiviso il territorio nazionale;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico nella seduta del 25 ottobre 1977;

Visti i propri precedenti decreti con i quali altri comuni sono stati inseriti nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Sono inseriti nella zona « A » di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, i seguenti comuni:

provincia di Bergamo: Scanzorosciate;
provincia di Brescia: Manerbio;
provincia di Cagliari: Portoscuso;
provincia di Firenze: Fiesole;
provincia di Pisa: Santa Croce sull'Arno;
provincia di Roma: Civitavecchia, Colleferro, Guidonia;
provincia di Venezia: Mira.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione, mentre i termini di cui all'art. 10, commi secondo, terzo, sesto e nono, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971 decorrono dalla data di pubblicazione.

Roma, addì 20 dicembre 1977

*Il Ministro*: DAL FALCO

(1266)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1978.

**Modificazioni al decreto ministeriale 29 settembre 1977, concernente la determinazione dei limiti e delle modalità per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito effettuate a favore di iniziative industriali meridionali.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le moda-

lità determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale, nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al comma sedicesimo, che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno successivo, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 325, con il quale è stato determinato nelle misure del 15,45 % (istituti speciali meridionali) e del 15,35 % (altri istituti) il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi, a carico della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 16, con il quale è stato rideterminato nella misura del 15,95 % il predetto tasso base;

Visto il proprio decreto del 18 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 14, con il quale il ripetuto tasso è stato variato al 15,80 per cento;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1977, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 218, con il quale il tasso stesso è stato variato al 15,90 per cento;

Visto il successivo decreto del 29 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1977, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 130, con il quale il tasso base è stato ulteriormente variato al 15,80 per cento;

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a corrispondere sui finanziamenti già concessi in base alle citate leggi n. 717 e n. 853 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre nuovamente adeguare il predetto tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è determinato in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso di riferimento del 15,75 per cento, e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato.

L'anzidetto contributo sarà corrisposto sulle obbligazioni il cui ricavato venga acquisito dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni perfezionate, con la stipula dei relativi contratti successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per il ricavo delle obbligazioni già assunto e per le singole operazioni da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispone l'art. 1 del precedente decreto del 29 settembre 1977, citato in premessa.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

*a*) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

*b*) per i singoli finanziamenti accordati dagli istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni 15 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni 5) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti, per un periodo superiore ad anni 10 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni due).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1978

*Il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
DE MITA

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1978*
*Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 177*

**(1411)**

---

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1978.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Omicron - Cooperativa edilizia - Soc. a r.l. », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 16-17 novembre 1977 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa « Omicron » - Cooperativa edilizia - Società a responsabilità limitata, con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Omicron - Cooperativa edilizia - Soc. a r.l. », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Francesco Fenoaltea di Roma in data 23 maggio 1962, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Lamberto Siniscalchi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(1015)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1978.

**Revoca, su rinuncia, all'ospedale maggiore di Bologna, dell'autorizzazione alla preparazione di autovaccini per uso interno ospedaliero nel dipendente laboratorio di ricerche cliniche.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 2753 in data 27 luglio 1960 l'ospedale maggiore di Bologna fu autorizzato alla preparazione di autovaccini per uso interno ospedaliero nel dipendente laboratorio di ricerche cliniche;

Vista la lettera in data 26 settembre 1977, con la quale l'ente ospedaliero sopra indicato chiede la revoca della citata autorizzazione;

Visto l'art. 186 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata su rinuncia all'ospedale maggiore di Bologna l'autorizzazione alla preparazione di autovaccini per uso interno ospedaliero nel dipendente laboratorio di ricerche cliniche concessa con decreto ministeriale n. 2753 in data 27 luglio 1960.

Il presente decreto verrà notificato in via amministrativa all'ente ospedaliero.

Roma, addì 26 gennaio 1978

*Il Ministro*: DAL FALCO

(1353)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1978.

**Determinazione degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi che devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché le modalità delle comunicazioni.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784;

Visto l'art. 7, sub art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Considerato che si rende necessario determinare gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi che devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché le modalità delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli ordini professionali, enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio delle seguenti attività professionali e di lavoro autonomo devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni effettuate in base a domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 1978, limitatamente ai soggetti che esercitano l'attività:

agenti di cambio, architetti, attuari, autotrasportatori, avvocati e procuratori, biologi, chimici, consulenti del lavoro, dottori agronomi, dottori commercialisti, esportatori, farmacisti, geologi, geometri, giornalisti e pubblicisti, ingegneri, medici chirurghi, notai, tecnici di radiologia medica, ostetriche, periti agrari, periti industriali, ragionieri e periti commerciali, revisori ufficiali dei conti, committenti lavoro a domicilio, veterinari.

Art. 2.

Le comunicazioni devono essere redatte in conformità dei modelli di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto e devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

La prima comunicazione, relativa alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni richieste dal 1° gennaio ed intervenute fino al 31 dicembre 1978 deve essere eseguita entro il 30 giugno 1979.

Le comunicazioni possono anche essere eseguite mediante registrazione dei dati su supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche e con le modalità indicate nell'allegato 3 al presente decreto.

Art. 3.

Le comunicazioni indicate nei precedenti articoli devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso e devono essere indirizzate al centro informativo della Direzione generale per la organizzazione dei servizi tributari, piazza Marconi, 15, 00144 Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

ALLEGATO 1

Mod. AA12

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA
NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Al Centro Informativo della Direzione Generale
per l'Organizzazione dei Servizi Tributari
Piazza Marconi, 15
00144 Roma

Il sottoscritto, per conto del sottoindicato soggetto:

DATI IDENTIFICATIVI
1 DENOMINAZIONE (a)
Segue DENOMINAZIONE
2 NUMERO DI CODICE FISCALE
3 NATURA ENTE (b)
SEDE (c)
4 C.A.P.
5 COMUNE (senza abbreviazioni)
6 PROV. (sigla)
7 VIA O PIAZZA
8 N. CIVICO

comunica, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 2 novembre 1976 n. 784, modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1977 n. 955, i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni o gli atti di cui alle lettere *f)* o *g)* dell'art. 6 dello stesso D.P.R. relativi all'anno 19__

La presente comunicazione è costituita da *(d)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 modelli
2 nastri magnetici

FIRMA *(a)*

9 DATA DI INVIO

| giorno | mese | anno |
|---|---|---|
| | | |

Data ... N. protocollo

## AVVERTENZE

Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti e deve essere spedito o consegnato, insieme ai supporti (modelli o nastri magnetici) costituenti la comunicazione, al Centro Informativo della Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi Tributari, Piazza Marconi, 15 - 00144 Roma.

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o a stampatello.
Tutte le notizie vanno riportate sul modello senza alcuna abbreviazione.
In corrispondenza di ogni lettera riportata sul modello si chiarisce:

*(a)* indicare l'esatta denominazione dell'ente che effettua la comunicazione; nel caso di enti operanti in territorio regionale, provinciale o comunale indicare anche il comune della sede (ad esempio «Comune di Roma» «Camera di Commercio di Milano» ecc.);

*(b)* indicare la natura dell'ente in base alla seguente tabella:

| ORDINI, CONSIGLI E COLLEGI | NATURA ENTE | ORDINI, CONSIGLI E COLLEGI | NATURA ENTE |
|---|---|---|---|
| Agenti di cambio | 1 | Periti agrari | 21 |
| Architetti | 2 | Periti industriali | 22 |
| Attuari | 3 | Ragionieri e periti commerciali | 23 |
| Autotrasportatori | 4 | Revisori ufficiali dei conti | 24 |
| Avvocati e procuratori | 5 | Committenti lavoro a domicilio | 25 |
| Biologi | 6 | Veterinari | 26 |
| Chimici | 7 | | |
| Consulenti del lavoro | 8 | | |
| Dottori agronomi | 9 | **ALTRI ENTI** | |
| Dottori commercialisti | 10 | | |
| Esportatori | 11 | Comuni | 51 |
| Farmacisti | 12 | Camere di Commercio | 52 |
| Geologi | 13 | Provincie | 53 |
| Geometri | 14 | Regioni | 54 |
| Giornalisti e pubblicisti | 15 | Uffici del Medico Provinciale | 55 |
| Ingegneri | 16 | Ministeri | 56 |
| Medici chirurghi | 17 | Questure | 57 |
| Notai | 18 | Prefetture | 58 |
| Tecnici di radiologia medica | 19 | Capitanerie di porto | 59 |
| Ostetriche | 20 | Altri enti non classificati | 60 |

*(c)* la dizione del comune va indicata per esteso; la sigla provinciale è quella automobilistica (Roma = RM);

*(d)* indicare il numero di modelli o di nastri magnetici inviati e barrare la casella [1] per comunicazioni su modelli, o la casella [2] per comunicazioni su nastri magnetici.

*(e)* la nota di accompagnamento deve essere firmata dalla persona tenuta ad eseguire la comunicazione, secondo l'ordinamento dell'Ufficio o Ente; deve anche essere riportata la qualifica.

ALLEGATO 2

Mod AA13

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

**COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**
**(Albi, registri ed elenchi non tenuti dalle C.C.I.A.A.)**

**NUMERO DI CODICE FISCALE DELL'ENTE**

**Pagina** *(a)* numero di

| NUMERO DI CODICE FISCALE (b) | COGNOME e NOME O DENOMINAZIONE (b) | ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CODICE N. | NUMERO | DATA | | |
| | | | | GIORNO | MESE | ANNO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**FIRMA** *(a)* ____________________

## AVVERTENZE

Il modello deve essere compilato in ogni parte e deve essere spedito o consegnato congiuntamente alla nota di accompagnamento, (mod. AA12), al Centro Informativo della Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi Tributari, Piazza Marconi, 15 - 00144 Roma, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 2 novembre 1976 n. 784, modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1977 n. 955, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 1979, per le iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o a stampatello.

Tutte le notizie vanno riportate nel modello senza alcuna abbreviazione.

In corrispondenza di ogni lettera riportata sul modello si chiarisce:

*(a)* nella prima parte indicare il numero della pagina, nella seconda parte il numero totale delle pagine costituenti la comunicazione;

*(b)* si riferisce al soggetto interessato alla iscrizione, variazione o cancellazione;

*(c)* Indicare il cognome e nome per le persone fisiche; per i soggetti diversi dalle persone fisiche indicare la denominazione o la ragione sociale;

*(d)* codice provvedimento:

- Indicare **1** se iscrizioni o reintegrazioni;
- Indicare **2** se cancellazioni o sospensioni;
- Indicare **3** se variazioni di uno o più dati precedentemente comunicati;

*(e)* il modello deve essere firmato dalla persona tenuta ad eseguire la comunicazione, secondo l'ordinamento dell'Ufficio o Ente.

ALLEGATO 3

## COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA A MEZZO DI SUPPORTI MAGNETICI

Per le comunicazioni all'anagrafe tributaria devono essere utilizzati come supporti esclusivamente nastri aventi le seguenti caratteristiche:

registrazione a 9 tracce;
densità (numero di caratteri per pollice) 800, 1600, 6250;
codifica EBCDIC;
tipo NO LABEL;
organizzazione records a lunghezza fissa bloccati;
lunghezza logica 100 caratteri;
lunghezza fisica 5000 (fattore bloccaggio = 50).

La comunicazione sarà costituita da uno o più nastri con relativa nota di accompagnamento (mod. AA12).

Seguono le descrizioni dell'etichetta da apporre sui nastri e delle modalità di registrazione del contenuto.

### CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTA DA APPORRE SU OGNI NASTRO MAGNETICO

L'etichetta dovrà contenere nell'ordine i seguenti dati:

ente fornitore: (denominazione dell'ente);
densità: (in caratteri per pollice);
contenuto: *comunicazioni* all'A.T.;
destinatario: C.I.O.S.T.;
note: (numero progressivo d'invio);
data: (data d'invio).

### MODALITA' DI REGISTRAZIONE

Nel caso che un nastro magnetico non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, verranno inviati più nastri magnetici caratterizzati da progressivi d'invio differenti (da indicare sull'etichetta dei supporti).

Ogni nastro magnetico conterrà nell'ordine:

1 record di testa;
1 record contenenti i dati oggetto della comunicazione;
1 record di coda.

Il contenuto dei campi dei suddetti records è esclusivamente formato da campi alfabetici e numerici formato carattere (EBCDIC):

campi alfanumerici: contenenti caratteri numerici e lettere dell'alfabeto con esclusione di caratteri speciali, il contenuto va allineato a sinistra con impostazione dei caratteri non utilizzati a spazio;

campi numerici: contengono esclusivamente caratteri numerici, vanno allineati a destra con inserimento di eventuali zeri a sinistra.

### CARATTERISTICHE DEL RECORD DI TESTA

| Posizione | Descrizione del campo | Lunghezza | Contenuto e note |
|---|---|---|---|
| 1 | Codice record . | 1 | Ø (zero) |
| 2 | Progressivo d'invio | 2 | Numerico (Ø1 e seguenti) |
| 3 | Codice fiscale dell'ente (*) | 11 | Numerico |
| 4 | Denominazione dell'ente (*) | 50 | Alfanumerico |
| 5 | Sede dell'ente (*) . . | 36 | Alfanumerico |

### CARATTERISTICHE DEI RECORD CONTENENTI I DATI OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI

| Posizione | Descrizione del campo | Lunghezza | Contenuto e note |
|---|---|---|---|
| 1 | Tipo record | 1 | 1 |
| 2 | Numero di codice fiscale (**) | 16 | Alfanumerico |
| 3 | Cognome e nome o denominazione (**) | 60 | Alfanumerico |
| 4 | Codice del provvedimento (**) | 1 | Numerico |
| 5 | Numero del provvedimento (**) | 16 | Numerico |
| 6 | Data del provvedimento (**) | 6 | Numerico nella forma: gg mm aa (aa sono gli ultimi due caratteri dello anno) |

### CARATTERISTICHE DEL RECORD DI CODA

| Posizione | Descrizione del campo | Lunghezza | Contenuto e note |
|---|---|---|---|
| 1 | Tipo record . . . . . | 1 | 9 |
| 2 | Progressivo invio . . | 2 | Numerico (come record di testa) |
| 3 | Numero totale record (esclusi record di testa e coda) | 7 | Numerico |
| 4 | Riempimento . . . . | 90 | Alfabetico impostato a spazi |

(*) Riferirsi alle indicazioni del modello AA12.
(**) Riferirsi alle indicazioni del modello AA13.

(1314)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1978.

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Palmanova, di 2ª categoria, e sua messa in liquidazione coatta.**

## IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'istanza avanzata dal commissario provvisorio del Monte di credito su Pegno di Palmanova, di 2ª categoria, con sede in Palmanova (Udine) — nominato con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 31 gennaio 1977 — per la messa in liquidazione dell'azienda;

Considerato che nei confronti del menzionato Monte ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, secondo comma, seconda parte, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sulla proposta della Banca d'Italia, avanzata previo parere conforme della regione Friuli-Venezia Giulia espresso ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 29 dicembre 1977;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Palmanova, di 2ª categoria, con sede in Palmanova (Udine) e lo stesso e posto in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1978

*Il Ministro*: STAMMATI

(1368)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1978.

**Ricostituzione del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 1, 2 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulle norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea che istituiscono, in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il fondo di previdenza della categoria, con gestione autonoma, ed il comitato di vigilanza per l'amministrazione del fondo medesimo;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli sopra menzionati per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti amministrati dell'Istituto;

Visto l'art. 26 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato predetto;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

che ai sensi dell'art. 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, i rappresentanti di categoria nell'organo predetto sono designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale;

Visto che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

Associazione nazionale piloti aviazione civile (ANPAC);

Associazione tecnici di volo (ATV-FAAPAC);

Federazione italiana personale aviazione civile (FIPAC-CGIL);

Federazione italiana lavoratori aviazione civile (FILAC-CISL);

Sindacato italiano piloti aviazione civile (SIPAC-CISL);

Sindacato nazionale assistenti di volo e complementari di bordo (SNAVCO-CISL);

Unione italiana gente dell'aria (UIGEA-UIL);

Sindacato nazionale gente dell'aria (CISNAL);

Associazione nazionale assistenti di volo;

Associazione nazionale professionale assistenti di volo (ANPAV);

Associazione sindacale Intersind;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

*per i lavoratori del settore*:

Associazione nazionale piloti aviazione civile (ANPAC);

Federazione italiana personale aviazione civile (FIPAC-CGIL);

Sindacato nazionale assistenti di volo e complementari di bordo (SNAVCO-CISL);

Associazione tecnici di volo (ATV-FAAPAC);

*per i datori di lavoro*:

Associazione sindacale Intersind;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dall'amministrazione interessata;

Decreta:

Il comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, con gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai seguenti membri:

Coli com.te Massimiliano (ANPAC), De Judicibus Danilo (ANPAC), Budoni dott. Giuliano (ANPAC) e Gobbi com.te Vittorio (ANPAC), in rappresentanza dei lavoratori del settore (piloti);

Martinelli Sergio (SNAVCO-CISL) e Frittelli Luciano (FIPAC-CGIL), in rappresentanza dei lavoratori del settore (assistenti di volo);

Galletti Federico (FIPAC-CGIL) e Ognibene Giovanni (ATV-FAAPAC), in rappresentanza dei lavoratori del settore (motoristi e tecnici di volo);

Annulli dott. Giuseppe (Intersind), Attolini dottore Ettore (Intersind), Buttaroni dott. Mario (Intersind) e Paolone dott. Paolo (Intersind), in rappresentanza dei datori di lavoro del settore;

Palmidoro dott. Luigi Ubaldo, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lucca dott. Michele, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(1052)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Henry Zuloaga console di Venezuela a Milano.

**(756)**

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.ra Wendy Marie Hansen vice console degli U.S.A. a Firenze.

**(757)**

In data 13 dicembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.na Julia Welch console degli U.S.A. a Napoli.

**(758)**

In data 13 dicembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. James E. Killey console degli U.S.A. a Roma.

**(759)**

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.na Aminta Guacaran de Deus console di Venezuela a Napoli.

**(760)**

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alessandro Cerruti console onorario di Sri Lanka a Genova.

**(761)**

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Emilio Menada console onorario di Sri Lanka a Milano.

**(762)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreti ministeriali in data 31 gennaio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

| Comune | Lire |
|---|---|
| *Provincia di Avellino* | |
| Zungoli | 11.900.000 |
| *Provincia di Benevento* | |
| Pietrelcina | 27.600.000 |
| San Bartolomeo in Galdo | 231.000.000 |
| *Provincia di Caserta* | |
| Alife | 41.100.000 |
| Calvi Risorta | 58.000.000 |
| Marzano Appio | 21.300.000 |
| *Provincia di Frosinone* | |
| Rocca d'Arce | 49.100.000 |
| *Provincia di Latina* | |
| Castelforte | 128.000.000 |
| *Provincia di Napoli* | |
| Meta | 156.000.000 |
| Sorrento | 178.000.000 |
| Tufino | 42.500.000 |
| *Provincia di Rieti* | |
| Labro | 19.500.000 |
| Pescorocchiano | 109.000.000 |
| *Provincia di Roma* | |
| Ariccia | 432.000.000 |
| Casape | 56.000.000 |
| Magliano Romano | 52.749.000 |
| Montecompatri | 232.000.000 |
| Morlupo | 64.000.000 |
| Rocca di Cave | 52.000.000 |
| San Vito Romano | 175.000.000 |
| *Provincia di Salerno* | |
| Olevano sul Tusciano | 47.500.000 |
| Pontecagnano Faiano | 600.000.000 |
| San Cipriano Picentino | 246.000.000 |
| Santomenna | 16.700.000 |
| *Provincia di Verona* | |
| Salizzole | 31.700.000 |
| *Provincia di Viterbo* | |
| Blera | 72.000.000 |
| Calcata | 23.800.000 |
| Onano | 55.000.000 |
| Villa San Giovanni in Tuscia | 35.900.000 |

**(Da 618/M a 646/M)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Latisana

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1978, n. 688, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del compendio denominato « Casermetta Sabbionera » sito nel comune di Latisana (Udine), via Stretta, 17, distinto nel catasto di tale comune al foglio n. 10, particelle n. 212 e 213, della superficie complessiva di mq. 1670.

**(1064)**

## MINISTERO DEL TESORO

### Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 207 mod. cambio rend. 5%. — Data: 18 ottobre 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di L'Aquila. — Intestazione: Iarussi Baldassarre, nato a Rivisondoli il 30 novembre 1905 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32, mod. cambio rend 5%. — Data: 4 maggio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Rovigo. — Intestazione: Banca cattolica del Veneto, sede di Rovigo. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

**(521)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

## Corso dei cambi del 14 febbraio 1978 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 858,05 | 858,05 | 858,15 | 858,05 | 858 — | 858,05 | 858,15 | 858,05 | 858,05 | 858,05 |
| Dollaro canadese | 772,55 | 772,55 | 772 — | 772,55 | 772,55 | 772,55 | 772,65 | 772,55 | 772,55 | 772,55 |
| Franco svizzero | 448,18 | 448,18 | 448,50 | 448,18 | 448,25 | 448,18 | 448 — | 448,18 | 448,18 | 448,20 |
| Corona danese | 150,37 | 150,37 | 150,30 | 150,37 | 150,30 | 150,37 | 150,35 | 150,37 | 150,37 | 150,37 |
| Corona norvegese | 157,58 | 157,58 | 158 — | 157,58 | 158 — | 157,98 | 158 — | 157,58 | 157,58 | 157,98 |
| Corona svedese | 184 — | 184 — | 184 — | 184 — | 184 — | 184 — | 184 — | 184 — | 184 — | 184 — |
| Fiorino olandese | 384,74 | 384,74 | 384,50 | 384,74 | 384,50 | 384,74 | 384,80 | 384,74 | 384,74 | 384,75 |
| Franco belga | 26,461 | 26,461 | 26,48 | 26,461 | 26,45 | 26,46 | 26,479 | 26,461 | 26,461 | 26,45 |
| Franco francese | 177,64 | 177,64 | 177,80 | 177,64 | 177,90 | 177,74 | 177,90 | 177,64 | 177,64 | 177,65 |
| Lira sterlina | 1665 — | 1665 — | 1665,50 | 1665 — | 1663,90 | 1665 — | 1664,25 | 1665 — | 1665 — | 1665 — |
| Marco germanico | 411,62 | 411,62 | 412,60 | 411,62 | 412,15 | 411,62 | 412,01 | 411,62 | 411,62 | 411,65 |
| Scellino austriaco | 57,36 | 57,36 | 57,48 | 57,36 | 57,40 | 57,36 | 57,44 | 57,36 | 57,36 | 57,35 |
| Escudo portoghese | 21,33 | 21,33 | 21,30 | 21,33 | 21,40 | 21,33 | 21,34 | 21,33 | 21,33 | 21,33 |
| Peseta spagnola | 10,659 | 10,659 | 10,66 | 10,659 | 10,65 | 10,65 | 10,658 | 10,659 | 10,659 | 10,65 |
| Yen giapponese | 3,572 | 3,572 | 3,57 | 3,572 | 3,57 | 3,57 | 3,572 | 3,572 | 3,572 | 3,57 |

## Media dei titoli del 14 febbraio 1978

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 73,600 |
| Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) | 94,525 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 94,975 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 94,950 |
| » 5 % (Beni esteri) | 94,850 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 83 — |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 81,575 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 76,825 |
| » 6 % » » 1970-85 | 75,200 |
| » 6 % » » 1971-86 | 73,625 |
| » 6 % » » 1972-87 | 72,975 |
| » 9 % » » 1975-90 | 81,575 |
| » 9 % » » 1976-91 | 80,700 |
| Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92 | 87,825 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978 | 90,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 90,90 |
| » » » 14 % | 102,225 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) | 99,400 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 94,825 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 88,550 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 78,325 |
| » poliennali 7 % 1978 | 99,400 |
| » » 9 % 1979 (1ª emissione) | 96,300 |
| » » 9 % 1979 (2ª emissione) | 94,525 |
| » » 9 % 1980 | 93,600 |
| » » 10 % 1981 | 93,775 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 14 febbraio 1978

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 858,10 |
| Dollaro canadese | 772,60 |
| Franco svizzero | 448,09 |
| Corona danese | 150,36 |
| Corona norvegese | 157,99 |
| Corona svedese | 184 — |
| Fiorino olandese | 384,77 |
| Franco belga | 26,47 |
| Franco francese | 177,77 |
| Lira sterlina | 1664,625 |
| Marco germanico | 411,815 |
| Scellino austriaco | 57,40 |
| Escudo portoghese | 21,335 |
| Peseta spagnola | 10,658 |
| Yen giapponese | 3,572 |

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Palmanova, di 2ª categoria, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 27 gennaio 1978, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Palmanova, di 2ª categoria, con sede in Palmanova (Udine), e pone lo stesso in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Ermanno Asti, nato a Udine il 17 maggio 1921, è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Palmanova, di 2ª categoria, con sede in Palmanova (Udine) ed i signori geom. Iginio Lanza, nato a San Vito al Torre (Udine) il 25 maggio 1921, dott. Sergio Maniacco, nato a Gorizia il 15 marzo 1939, avv. Vittorio Polacco, nato a Trieste il 25 giugno 1911, sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1978

*Il Governatore*: BAFFI

(1369)

## PREFETTURA DI GORIZIA

**Riduzione di cognome nella forma italiana**

IL PREFETTO

Vista la domanda di riduzione in forma italiana del proprio cognome prodotta, in data 15 giugno 1977, dal sig. Mauric Srecko, nato a Gorizia il 24 agosto 1946, ivi residente in via Paternolli n. 10;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con il quale sono state estese a tutti i territori del Regno le disposizioni previste per la provincia di Trento dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo a detta domanda è stato affisso, per la durata di un mese, all'albo pretorio del comune di Gorizia ed all'albo di questa prefettura, senza che vi siano state presentate opposizioni;

Visto l'art. 2 del precitato decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;.

Ritenuto di aderire alla richiesta sopra formulata;

Decreta:

Al signor Mauric Srecko in premessa generalizzato è accordato la riduzione in forma italiana del proprio cognome da Mauric in Mauri.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato e avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 19 gennaio 1978

*Il prefetto*: BARRASSO

(1066)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concorso, per esami, a quattordici posti di operaio in prova nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico del Ministero degli affari esteri.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 16 aprile 1975, n. 330;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Atteso che sono stati accantonati i posti da riservare agli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattordici posti di operaio in prova nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico del Ministero degli affari esteri, di cui, dieci posti di operaio specializzato e quattro posti di operaio comune.

Art. 2.

I posti sono così ripartiti:

operai specializzati:

due posti per tipografo compositore S;
due posti per monotipista tastierista M;
un posto per legatore di libri S;
un posto di litografo trasportatore S (trasportatore fotolitografo);
un posto per monotipista fonditore M;
un posto per litografo stampatore S;
un posto per tipografo impressore S;
un posto per linotipista tipografo S;

operai comuni:

quattro posti per manovale specializzato OP.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque, salvo quanto stabilito dal successivo art. 4;
3) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
4) idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare;
5) licenza di scuola elementare.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano riportato una delle condanne di cui all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti, espulsi, dispensati o decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione. A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi al concorso anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 5 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2 del precedente art. 3, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

*c*) per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli ex combattenti;

*d*) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri, per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

*e*) per il personale militare che, per conto dell'ONU, abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, per i promossi per meriti di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

5) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*a*) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie assimilate.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, del presente articolo sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

*a*) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

*b*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 1.500, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigersi secondo l'allegato modello, lo aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto, l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dal precedente art. 4, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando la data e l'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il mestiere per cui intende concorrere. E' ammessa la partecipazione a un solo mestiere;

10) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 10, che diano luogo a preferenza o precedenza.

L'aspirante deve altresì specificare:

*a*) il proprio domicilio;

*b*) se coniugato o non coniugato; nel prima caso il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di questo ultimo prima del matrimonio;

*c*) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora lo aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 6.

La prova di concorso per ciascun mestiere indicato al precedente art. 2 consiste in una prova d'arte o esperimento pratico di durata e natura da determinarsi a giudizio della commissione, che ne darà comunicazione agli aspiranti all'inizio della prova stessa.

Il punteggio è espresso in ventesimi. Sono dichiarati idonei gli aspiranti che abbiano ottenuto almeno quattordici punti.

Art. 7.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato, che la presiede; di un funzionario del Ministero di grado non inferiore a segretario di legazione o equiparato, e dal direttore della tipografia riservata e del centro fotorotolitografico.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto del Ministero di qualifica non inferiore a cancelliere principale o equiparato.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per ognuno dei mestieri nei quali si svolgeranno le prove di esame.

Art. 8.

I candidati devono presentarsi alle prove muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 9.

La prova di esame ha luogo in Roma. Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio della prova. Di essa è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e i prigionieri di guerra, devono produrre a seconda delle Forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 1.500 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 1.500, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 1.500, rilasciata dal Ministero della marina militare;

*b*) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 1.500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*d*) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

*e*) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove di guerra non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per cause di lavoro;

*f*) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo da L. 1.500, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 1.500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

*h*) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*i*) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 1.500, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*l*) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

*m*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 1.500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

*n*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia; quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del terriotrio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 1.500.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104;

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*o*) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

*p*) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra devono produrre l'originale o copia autenticata dal relativo brevetto o del documento di concessione;

*q*) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 1.500 dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

*r*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

*s*) i coniugi con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 1.500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*t*) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 1.500, rilasciato dalla competente autorità militare;

*u*) i concorrenti che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre una attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da L. 1.500, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo o non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre una attestazione in carta da bollo da L. 1.500, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

*v*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 1.500 rilasciata dalla competente autorità.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nel ruolo degli operai, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei.

Detta graduatoria viene formata secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 12.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria del concorso tenuto conto dei titoli di preferenza e di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale e dell'amministrazione Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 1.500. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da L. 1.500, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura della data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 1.500;

4) certificato su carta da bollo da L. 1.500, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 1.500. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 1500 da cui risulti l'idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

L'amministrazione si riserva di accertare il requisito della idoneità fisica.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti od operai dello Stato devono presentare soltanto:

*a*) il titolo di studio;

*b*) la copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 1.500, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

*c*) attestazione su carta da bollo da L. 1.500, rilasciata dalla amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 13.

Il Ministro con propri decreti dichiara i vincitori del concorso per ciascun mestiere ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I vincitori del concorso con decreto del Ministro per gli affari esteri sono nominati operai in prova nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico e collocati in ruolo in ciascun mestiere secondo l'ordine derivante dal punteggio riportato. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito positivo, gli operai sono nominati di ruolo.

L'operaio che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1977

*Il Ministro*: FORLANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *dicembre* 1977
*Registro n.* 444, *Esteri, foglio n.* 288

Schema di domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 1.500)

*Al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale e dell'amministrazione Ufficio V* ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . (provincia di .) il . .(1) e residente in (provincia di .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per l'assunzione . . .(2).

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso, precisando di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .(3), di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del titolo di quinta elementare, rilasciato presso la scuola di in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di .(5).

Data,

Firma .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig. (6).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilito dall'art. 4 del bando, indicare se:

coniugato, senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente o assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato o invalido militare o civile di guerra;

mutilato o invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato o internato per motivi politici o razziali;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente statale di ruolo.

(2) Indicare il mestiere per cui si intende concorrere.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

**(463)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trentasette posti di aiutante in prova.**

Nel Bollettino ufficiale n. 23 del 15 dicembre 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1977, registro n. 26 Giustizia, foglio n. 164, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a trentasette posti di aiutante in prova, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1976.

**(1329)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Graduatoria generale del concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1977, registro n. 24 Finanze, foglio n. 291, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1977, registro n. 31 Finanze, foglio n. 64, concernente la proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1977, registro n. 34 Finanze, foglio n. 343, riguardante la nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 7, lettere *a*) e *b*), del predetto decreto ministeriale 18 maggio 1977;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la valutazione dei titoli;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 7 del ridetto decreto ministeriale 18 maggio 1977 e riconosciuta la regolarità procedurale delle operazioni di concorso;

Considerato che i candidati Vassallo Emanuele e Franco Antonino, compresi nella suddetta graduatoria, classificati, rispettivamente, quindicesimo e trentasettesimo, hanno rinunciato al concorso medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso suindicato:

1. Delfino Maurizio Maria . . . punti 15,10
2. Fiandaca Renato (nato il 7 febbraio 1952) . » 15 —
3. Sbarbati Dante (nato il 6 aprile 1952) . » 15 —
4. Marino Achille (nato il 27 luglio 1952) . » 15 —
5. Troncarelli Francesco (nato il 24 dicembre 1952) . » 15 —
6. Carpenzano Giovanni (nato il 1° febbraio 1953) » 15 —
7. Molinu Franco Anselmo (nato il 21 aprile 1953) » 15 —
8. Tinelli Giuseppe Antonio Oronzo (nato il 31 maggio 1953) » 15 —
9. Cattarini Riccardo (nato il 17 giugno 1953) » 15 —
10. Spina Massimo (nato il 1° luglio 1953) . » 15 —
11. Fabbrini Fabio (nato l'11 agosto 1953) . » 15 —
12. Tiberio Valerio (nato il 29 ottobre 1953) » 15 —
13. Caravello Rosario (nato il 1° novembre 1953) » 15 —
14. Marini Giovanni (nato il 1° gennaio 1954) . » 15 —
15. Lepre Luciano (nato il 2 aprile 1954) . » 15 —
16. Borziello Giuseppe (nato il 26 maggio 1954) » 15 —
17. Tizzani Vincenzo (nato il 31 maggio 1954) . » 15 —
18. Fiocca Renato (nato il 3 agosto 1954) . » 15 —
19. Pirrotta Elio (nato il 13 settembre 1954) » 15 —
20. Neri Alberto (nato il 2 novembre 1952) » 14,80
21. Nigro Claudio Maria (nato il 1° gennaio 1953) » 14,80
22. Bartoli Marcello (nato il 26 marzo 1953) » 14,80
23. De Luca Antonio (nato il 28 luglio 1953) » 14,80
24. Losco Antonio (nato il 31 ottobre 1953) » 14,80
25. Capraro Fabio » 14,20
26. Costantini Giuliano (nato il 2 marzo 1953) . » 14 —
27. Cecchini Claudio (nato il 17 marzo 1953) » 14 —
28. Della Valle Andrea (nato il 30 settembre 1953) . » 14 —
29. Della Guardia Francesco » 13,80
30. Peretti Antonio » 13,60
31. Valentinetti Alberto (figlio di invalido di guerra) » 13,40
32. Panuzzo Giovanni (nato il 12 maggio 1952) » 13,40
33. Saccone Oreste (nato il 13 novembre 1953) » 13,40
34. Zonno Giuseppe (nato il 16 settembre 1952) » 13,20
35. Solderer Diethard (nato il 4 dicembre 1952) » 13,20
36. Parchitelli Mario . » 13 —
37. Bodei Giovanni (nato il 22 marzo 1952) » 12,80
38. Pallavicino Gianfrancesco (nato il 7 novembre 1952) . . . . . . . . . punti 12,80
39. Vullo Eduardo (nato il 20 novembre 1952) » 12,80
40. De Lucia Arturo (nato il 9 aprile 1952) . . » 12,60
41. Lutteri Camillo (nato il 29 settembre 1952) » 12,60
42. Geronazzo Ermanno (nato il 17 agosto 1953) » 12,60
43. Calò Massimo . . . . . . . » 12,40
44. Carino Francesco . . . . . . . » 12,20
45. Di Filippo Massimo . . . . . . » 12 —
46. Gabassi Francesco (nato il 12 dicembre 1952) » 11,80
47. Saracino Paolo (nato il 24 luglio 1953) . . » 11,80
48. Palermo Pietro (nato il 13 ottobre 1953) . » 11,80
49. Di Napoli Giuseppe . . . . . . » 11,40
50. Sergi Francesco . . . . . . . » 11,20

Art. 2.

I candidati suddetti sono dichiarati vincitori del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1977

p. *Il Ministro*: TAMBRONI ARMAROLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *gennaio* 1978
*Registro n.* 4 *Finanze, foglio n.* 320

**(1333)**

**Graduatoria generale del concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantacinque allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1977-78.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 17 Finanze, foglio n. 15, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1977-78, un concorso per l'ammissione di trentacinque allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1977, registro n. 31 Finanze, foglio n. 313, che eleva da trentacinque a cinquantacinque unità il numero dei posti messi a concorso con il decreto 21 marzo 1977, sopracitato;

Visto il decreto interministeriale 30 maggio 1977, modificato con decreto ministeriale 28 giugno 1977, concernente la nomina della commissione giudicatrice incaricata di procedere agli esami del concorso;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 11, lettere *a*), *b*) e *c*) del suddetto decreto ministeriale 21 marzo 1977;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del ridetto decreto ministeriale 21 marzo 1977 e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Considerato che alla data odierna risultano numerose vacanze nell'organico dei subalterni della guardia di finanza;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 29 maggio 1967, n. 371, che dà facoltà al Ministro per le finanze di conferire, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso;

Ritenuto, pertanto, di dover conferire oltre i posti messi a concorso anche il decimo dei posti stessi, calcolato arrotondando all'unità la frazione 5/10 in conformità al principio di carattere generale affermato nella legge 3 maggio 1971, n. 320, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza secondo la quale, nel computo per l'attribuzione dei vantaggi di carriera, le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono riportate all'unità per eccesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso suindicato:

1. Petrosino Carmine . . . . . . . punti 29,66
2. d'Andrea Federico Maurizio . . . . » 29,53
3. Lencioni Luca . . . . . . . . » 28,20
4. Spagnoli Fulvio . . . . . . . . » 28 —

5. Ricciardi Massimo punti 27,33
6. Tortorella Giuseppe » 27,20
7. Marangi Angelo (figlio di invalido per servizio) » 27 —
8. brig. Calza Pierantonio (in servizio nella guardia di finanza dal 1° settembre 1971) » 27 —
9. Nota Franco Alessandro » 27 —
10. Musumeci Salvatore Alfredo (nato il 25 agosto 1957) » 26,33
11. Catania Salvatore (nato il 30 aprile 1958) » 26,33
12. Offerente Alberto » 26,20
13. Pica Sebastiano (nato il 16 ottobre 1956) » 26 —
14. Protano Marcello (nato il 6 ottobre 1957) » 26 —
15. Siclari Stello (nato il 23 febbraio 1957) » 25,66
16. Carofiglio Francesco (nato il 1° ottobre 1958) » 25,66
17. Magistro Luigi » 25,60
18. Arpante Giovanni (nato il 17 aprile 1956) » 25,40
19. Orlandi Alfredo (nato l'11 agosto 1958) » 25,40
20. Di Nuzzo Umberto (nato il 2 gennaio 1957) » 25,33
21. Battistelli Silvio (nato il 31 luglio 1958) » 25,33
22. Di Vito Alfonso (nato il 9 novembre 1956) » 25,26
23. Valle Paolo (nato il 4 dicembre 1958) » 25,26
24. Mancini Paolo » 25,20
25. Tenga Sergio Giovanni Alfredo » 25,06
26. Vicanolo Giuseppe » 25 —
27. Ferla Nunzio » 24,86
28. Calogiuri Bruno Rodolfo » 24,80
29. Di Tommasi Francesco » 24,73
30. Rocconi Riccardo » 24,60
31. Perrotta Giancarlo » 24,53
32. Di Leo Luigi » 24,46
33. Montanaro Giuseppe (nato il 20 marzo 1956) » 24,40
34. Mocellin Massimo (nato il 1° marzo 1958) » 24,40
35. Setragno Giovanni (nato il 14 marzo 1958) » 24,40
36. Fanelli Roberto (nato il 18 settembre 1958) » 24,33
37. Cadura Christian (nato il 19 dicembre 1958) » 24,33
38. Selmi Marco » 24,20
39. Ales Fausto » 24,13
40. Papuli Vincenzo » 24 —
41. Lamberti Bruno » 23,80
42. Scillia Gaetano (nato il 28 ottobre 1957) » 23,66
43. Crociata Stefano (nato il 1° agosto 1958) » 23,66
44. Tucci Pietro (nato il 25 luglio 1959) » 23,66
45. brig. Apolito Rosario (in servizio nella guardia di finanza dal 1° ottobre 1969) » 23,60
46. Pepe Emilio » 23,60
47. Urso Giovambattista » 23,40
48. v.brig. Autuori Giuseppe (in servizio nella guardia di finanza dal 15 ottobre 1973) » 23,33
49. Caira Claudio (nato il 14 gennaio 1957) » 23,33
50. Stabile Luigi (nato il 24 maggio 1958) » 23,33
51. Tripi Damiano Daniele (nato il 14 giugno 1956) » 23,26
52. De Benedetto Salvatore (nato il 10 aprile 1958) » 23,26
53. Rauzino Vincenzo (nato il 22 maggio 1955) » 23 —
54. Gurrieri Dante (nato l'8 ottobre 1955) » 23 —
55. Pisano Francesco (nato l'11 ottobre 1955) » 23 —
56. Ceci Armando (nato il 17 gennaio 1956) » 23 —
57. Cuomo Giuseppe (nato l'8 agosto 1958) » 23 —
58. Iodice Attilio (nato il 19 dicembre 1958) » 23 —
59. Bonarrigo Girolamo » 22,93
60. Buzzi Sergio (nato il 14 aprile 1958) » 22,86
61. Manzon Walter (nato il 27 maggio 1958) » 22,86
62. Vinci Vincenzo » 22,80
63. Caputo Antonio Felice » 22,73
64. Rizzo Giuseppe (nato il 22 gennaio 1957) » 22,66
65. Greco Giovanni (nato il 3 settembre 1957) » 22,66
66. Ruffo Fabio (nato il 5 novembre 1957) » 22,66
67. Rosati Pietro (nato il 18 febbraio 1958) » 22,66
68. Petruzzelli Michele (nato il 2 agosto 1958) » 22,66
69. Fabbri Roberto (nato il 26 aprile 1959) » 22,66
70. Paglino Salvatore (nato il 29 settembre 1959) » 22,66
71. Gambacurta Antonino » 22,60
72. Lauretti Benedetto » 22,33
73. Romito Diego (nato il 12 aprile 1956) » 22,20
74. Zambuco Antonio (nato il 13 giugno 1958) » 22,20
75. Santilli Antonio (in servizio nella guardia di finanza dal 15 ottobre 1975) » 22 —
76. Vibaldi Vittorio (nato il 5 giugno 1957) » 22 —
77. Cingolo Lorenzo (nato l'8 giugno 1958) » 22 —
78. Azzarà Giovanni (nato l'8 luglio 1958) punti 22 —
79. Giannini Domenico Massimo (nato il 28 febbraio 1959) » 22 —
80. Battistella Antonio (nato il 13 giugno 1959) » 22 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Petrosino Carmine;
2) d'Andrea Federico Maurizio;
3) Lencioni Luca;
4) Spagnoli Fulvio;
5) Ricciardi Massimo;
6) Tortorella Giuseppe;
7) Marangi Angelo;
8) brig. Calza Pierantonio;
9) Nota Franco Alessandro;
10) Musumeci Salvatore Alfredo;
11) Catania Salvatore;
12) Offerente Alberto;
13) Pica Sebastiano;
14) Protano Marcello;
15) Siclari Stello;
16) Carofiglio Francesco;
17) Magistro Luigi;
18) Arpante Giovanni;
19) Orlandi Alfredo;
20) Di Nuzzo Umberto;
21) Battistelli Silvio;
22) Di Vito Alfonso;
23) Valle Paolo;
24) Mancini Paolo;
25) Tenga Sergio Giovanni Alfredo;
26) Vicanolo Giuseppe;
27) Ferla Nunzio;
28) Calogiuri Bruno Rodolfo;
29) Di Tommasi Francesco;
30) Rocconi Riccardo;
31) Perrotta Giancarlo;
32) Di Leo Luigi;
33) Montanaro Giuseppe;
34) Mocellin Massimo;
35) Setragno Giovanni;
36) Fanelli Roberto;
37) Cadura Christian;
38) Selmi Marco;
39) Ales Fausto;
40) Papuli Vincenzo;
41) Lamberti Bruno;
42) Scillia Gaetano;
43) Crociata Stefano;
44) Tucci Pietro;
45) brig. Apolito Rosario;
46) Pepe Emilio;
47) Urso Giovambattista;
48) v.brig. Autuori Giuseppe;
49) Caira Claudio;
50) Stabile Luigi;
51) Tripi Damiano Daniele;
52) De Benedetto Salvatore;
53) Rauzino Vincenzo;
54) Gurrieri Dante;
55) Pisano Francesco.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto:

1. Ceci Armando;
2. Cuomo Giuseppe;
3. Iodice Attilio;
4. Bonarrigo Girolamo;
5. Buzzi Sergio;
6. Manzon Walter;
7. Vinci Vincenzo;
8. Caputo Antonio Felice;
9. Rizzo Giuseppe;
10. Greco Giovanni;
11. Ruffo Fabio;
12. Rosati Pietro;
13. Petruzzelli Michele;
14. Fabbri Roberto;

15. Paglino Salvatore;
16. Gambacurta Antonino;
17. Lauretti Benedetto;
18. Romito Diego;
19. Sambuco Antonio;
20. Santilli Antonio;
21. Vibaldi Vittorio;
22. Cingolo Lorenzo;
23. Azzarà Giovanni;
24. Giannini Domenico Massimo;
25. Battistella Antonio.

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi alla frequenza del primo anno del 77° corso dell'Accademia della guardia di finanza i seguenti candidati:

1) Ceci Armando;
2) Cuomo Giuseppe;
3) Iodice Attilio;
4) Bonarrico Girolamo;
5) Buzzi Sergio;
6) Manzon Walter.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: Tambroni Armaroli

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *gennaio* 1978
*Registro n.* 4 *Finanze, foglio n.* 41

**(1332)**

## REGIONE LOMBARDIA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri decreti n. 161 e 162 SAN/CO del 15 giugno 1977, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 6 settembre 1977 con i quali, rispettivamente, venne approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 74 del 31 ottobre 1975 per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1974 e vennero dichiarati i vincitori delle condotte mediche di Lecco 2ª condotta; Olgiate Comasco; Costamasnaga; Canzo; Esino Lario e delle condotte mediche consorziali di Carugo-Arosio; Villaguardia-Montano Lucino; Capiago Intimiano-Montorfano; Castiglione Intelvi-Casasco-Cerano Dizzasco; Binago-Solbiate; Mandello Lario-Abbadia Lariana; Introbio-Pasturo-Primaluna; Blevio-Torno;

Atteso che i candidati dott. Antonio Nucera e Geremia Principi hanno rinunciato, rispettivamente, alla condotta medica consorziale di Castiglione Intelvi-Casasco-Cerano-Dizzasco ed alla condotta medica di Lecco sede n. 2;

Interpellati i candidati in ordine di graduatoria secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 1382 dell'11 settembre 1975 e 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Torbioni dott. Guglielmo, condotta medica di Lecco sede n. 2;

L'Ala dott. Giovanni, consorzio Castiglione Intelvi-Casasco-Cerano-Dizzasco.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio del medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 30 novembre 1977

p. Il presidente
*Il responsabile dell'ufficio medico provinciale di Como*
Maldini

**(1199)**

## OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno (Sondrio).

**(596/S)**

## OSPEDALE CIVILE «MAZZOLANI-VANDINI» DI ARGENTA

**Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Argenta (Ferrara).

**(597/S)**

## OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di neurologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cagliari.

**(600/S)**

## CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI IGLESIAS

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(599/S)

## OSPEDALE CIVILE DI VASTO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.**

E' nuovamente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vasto (Chieti).

(598/S)

## OSPEDALE «BOLOGNINI» DI SERIATE

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 (fatti salvi i diritti del personale degli enti ospedalieri costituiti mediante fusione, ai sensi della legge della regione Lombardia 10 settembre 1976, n. 46).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(601/S)

## OSPEDALI RIUNITI «SS. ANNUNZIATA» DI CHIETI

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di neuropsichiatria infantile addetto alla divisione neurologica;

un posto di assistente della sezione autonoma di nefrologia chirurgica;

un posto di assistente di medicina generale addetto alla divisione di radioterapia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Chieti.

(603/S)

## OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

**Concorso ad un posto di assistente di radiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verbania Intra (Novara).

(607/S)

## OSPEDALE CIVILE «S. MICHELE» DI GEMONA DEL FRIULI

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gemona del Friuli (Udine).

(608/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780480)